

ORDINANZA SINDACALE

nr. 23 del 17/03/2020

OGGETTO: Misure precauzionali ulteriori in esecuzione del D.P.C.M. 9 marzo 2020 per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID 19.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- a seguito della dichiarazione di emergenza di Sanità Pubblica di rilevanza internazionale del focolaio da nuovo virus COVID-19 del 30 gennaio 2020 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il Consiglio dei Ministri ha deliberato in data 31 gennaio 2020 lo stato di emergenza nazionale per la durata di mesi sei;
- in conseguenza al rischio sanitario connesso all'infezione, è stato attivato il Comitato operativo presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è stato individuato il Capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile quale Commissario Straordinario cui è stato affidato il coordinamento degli interventi urgenti e necessari a fronteggiare l'emergenza sul territorio nazionale;

VISTI:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3, comma 1;
- l'ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale n. 21 del 27 gennaio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;
- l'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale - n. 26 del 1° febbraio 2020;
- l'ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale n. 44 del 22 febbraio 2020;
- il D.P.C.M. 8 marzo 2020;

- il D.P.C.M. 9 marzo 2020, che ha esteso le misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale ed ha vietato ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la dichiarazione di pandemia da parte dell'O.M.S. con riferimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19 dell'11 marzo 2020;
- il D.P.C.M. 11 marzo 2020 che ha disposto ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, a seguito della dichiarazione di pandemia da parte dell'O.M.S. con riferimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nella considerazione che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

PRESO ATTO:

- che le misure adottate a livello governativo pongono come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;
- in particolare delle ulteriori gravi evoluzioni della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale, nonché degli effetti nell'ambito della provincia di Foggia;

CONSIDERATO che la situazione in atto impone l'adozione di misure aggiuntive improntate alla massima tutela della salute pubblica in funzione del contenimento di ogni ipotesi di diffusione del contagio a seguito della possibile implementazione delle occasioni di contatto ed avvicinamento tra le persone in contesti nell'ambito dei quali non possa essere garantita la continua distanza di sicurezza di un metro tra individuo ed individuo;

RILEVATO che tale orientamento è stato condiviso in maniera uniforme in ambito interistituzionale;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO, quindi, in forza dei poteri conferiti dalle predette disposizioni, d'intervenire con urgenza e senza indugio, a tutela della salute e della sicurezza della popolazione;

Per quanto premesso, ritenuto e considerato, in ragione delle situazioni di fatto e ai principi e alle disposizioni di diritto sopra enunciati;

ORDINA

- di sospendere, con effetto immediato e sino al 03/04/2020 compreso, lo svolgimento dell'attività di vendita al pubblico mediante apparecchi automatici effettuata in appositi locali ad essa adibiti in modo esclusivo, definita dall'art. 58 L.R. Puglia 24/2015 comma 3;
- di sospendere la somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi ubicati all'interno delle aree di servizio per distribuzione di carburanti all'interno del centro abitato della Città di Foggia.

La violazione degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punita ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Foggia; la trasmissione di copia a:

 Prefetto della Provincia di Foggia, Regione Puglia, Questore di Foggia, Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Foggia, Comando Provinciale della Guardia di Finanza, Corpo di Polizia Locale, Servizio Integrato Attività Economiche, Associazioni di commercio di categoria maggiormente rappresentative a livello locale.

Il Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia con l'eventuale ausilio delle Forze dell'Ordine è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Capo dello Stato ed al TAR di Puglia rispettivamente nel termine di 120 (centoventi) giorni o 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente atto. Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito internet comunale

IL SINDACO Franco Landella